



COMUNE DI SANT'ELENA

Provincia di Padova

Prot. n. 4834/2023

Sant'Elena li 17 agosto 2023

R.P. n. 317

Oggetto: **Misure atte a tutelare l'incolumità pubblica e della vivibilità urbana in occasione della Sagra annuale di Sant'Elena 2023**

ORDINANZA N. 11/2023 del 17 agosto 2023

II SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva è previsto lo svolgimento nei giorni compresi tra il 18 ed il 23 agosto 2023 della tradizionale "SAGRA DI SANT'ELENA"

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc.;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva - con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo.

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati della tradizionale "SAGRA DI SANT'ELENA";

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro, abbandonati in strada, possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni, eventi ed iniziative che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO che:

- l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;
- che obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;



COMUNE DI SANT'ELENA

Provincia di Padova

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge

20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 7 bis (*Sanzioni Amministrative*), 50 (*Competenze del Sindaco*) e 54 (*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*) - comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*) con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (*Modifiche al sistema penale*) e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;



COMUNE DI SANT'ELENA

Provincia di Padova

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana,

1. gli organizzatori di manifestazioni, eventi ed iniziative nel corso della tradizionale "SAGRA DI SANT'ELENA", dovranno assicurare il rispetto delle seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:
 - **verificare la capienza delle aree** di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno regolare gli accessi;
 - **predisporre percorsi separati di accesso** all'area di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi;
 - **formulare piani di emergenza e di evacuazione**, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
 - **suddividere in settori dell'area di affollamento**, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
 - **predisporre piano di impiego di un adeguato numero di operatori**, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
 - **individuare spazi di soccorso**, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
 - **individuare spazi di servizi di supporto accessori**, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
 - **prevedere**, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, **un'adeguata assistenza sanitaria**, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
 - **assicurare la presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva**, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;

ORDINA, altresì,

- tenuto conto che la normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni,
2. la somministrazione e la conseguente consumazione dovrà avvenire:
 - a) all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;



COMUNE DI SANT'ELENA

Provincia di Padova

b) per la somministrazione e conseguente consumazione nei "servizi al tavolo" e negli spazi appositamente allestiti per le manifestazioni, eventi e/o iniziative;

3. ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dalle manifestazioni, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

AVVISA che

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione del Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Sant'Elena;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

Agli organizzatori della manifestazione

Al Comando Stazione Carabinieri Solesino

Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Este

Al Pronto Soccorso di Schiavonia

Al Comando della Polizia Locale di Este

Alla Prefettura di Padova

stpd5422a0@carabinieri.it

vvf.este@vvfpd.com

protocollo.aulss6@pecveneto.it

este.pd@legamailpa.it

protocollo.prefpd@pec.interno.it

IL SINDACO

Emanuele Barbeta

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)